

Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro

OLL 4 (Aziende industriali, approvazione dei piani e permesso d'esercizio)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro del 18 agosto 1993¹ è modificata come segue:

Art. 7 Rampe di scale e uscite

¹ Le rampe di scale devono essere dotate di uscite che danno direttamente sull'esterno.

² Devono essere predisposte le vie d'evacuazione seguenti:

- a. almeno una rampa di scale o un'uscita che dia direttamente sull'esterno per i piani con superfici fino a 900 m²;
- b. almeno due rampe di scale per i piani con superfici oltre i 900 m².

Art. 8 cpv. 5 e cpv. 7

⁵ Ciascun punto del locale deve distare non più di 35 metri dall'uscita più vicina. Se le uscite del locale non danno direttamente sull'esterno o su una rampa di scale, deve esserci un corridoio di collegamento. In questo caso, la lunghezza totale della via d'evacuazione non deve superare i 50 metri.

⁷ Se sono necessarie misure supplementari per proteggere i lavoratori da pericoli particolari, l'autorità competente prescrive un maggior numero di vie d'evacuazione oppure ne accorcia la lunghezza.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione: Simonetta Sommarugap

La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova

¹ RS 822.114